



La riqualificazione energetica delle scuole: prospettive, gestione, criticità

ORGANISMI INTERMEDI



Direzione generale
per gli incentivi
alle imprese



REGIONI "CONVERGENZA"



AUTORITÀ DI GESTIONE



Direzione generale
per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare

IL FONDO ROTATIVO PER KYOTO

Carlo Scognamillo, Roma 17 aprile 2015

Cenni storici

Il protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997 in seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta.

- La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998.
- L'allegato II della decisione riporta gli impegni di limitazione e riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e dai suoi Stati membri per il primo periodo di impegno (2008-2012).
- L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto attraverso la legge di ratifica del 1 giugno 2002, n. 120, in cui viene illustrato il relativo Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Cenni storici

Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia.

- Con l'accordo di Doha l'estensione del protocollo si è prolungata fino al 2020 anziché alla fine del 2012.
- L'Unione Europea dal 2013 ha adottato la strategia Clima-Energia (20-20-20), in cui si obbliga unilateralmente a ridurre le proprie emissioni del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990 ed inoltre ha approntato una Roadmap per il 2050 che prevede una progressiva decarbonizzazione dell'economia con un impegno di riduzione di gas serra dell'80% al 2050 e un'intensificazione dello sforzo al 2020.

Cenni storici

Il pacchetto Clima Energia assume nel dettaglio:

- un impegno unilaterale dell'UE a ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, (del 30% in presenza di analoghi impegni da parte di altri paesi)
- un obiettivo vincolante per l'UE del 20% per la produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020;
- migliorare l'efficienza energetica nell'Unione riducendo del 20% il fabbisogno di energia primaria.

Cenni storici

La legge Finanziaria Italiana del 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) al comma 1110 ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

L'ammontare complessivo del Fondo è di **600 MLN di euro.**

Il Fondo Rotativo è stato attuato con il Decreto del 25 novembre 2008 e con la Circolare del 16 febbraio 2012 si è dato il via al primo ciclo di programmazione:

- **317 domande di finanziamento** agevolato risultate istruibili alla data di scadenza del bando
- **101 provvedimenti di ammissione**
- Importo complessivo delle risorse decretate di circa **21 MLN di euro**

Cenni storici

Il fondo è stato successivamente rifinalizzato dall' articolo 57 del DL 83/2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante ***“Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy”***. Le disposizioni del citato articolo 57 sono state attuate con la Circolare del 18 gennaio 2013.

- Finanziamenti agevolati a soggetti privati che realizzano interventi in settori definiti.
- Gli interventi devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età \leq a 35 anni. Per un numero di assunzioni superiori a 3 unità un terzo almeno deve avere un'età \leq 28 anni.
- Dotazione del Fondo **460 milioni di euro** (di cui 70 MLN dedicati a progetti da realizzarsi nell'area del SIN di Taranto)

Cenni storici

- Numero domande pervenute alla scadenza dei termini per la presentazione (15 Maggio 2013) **113**.
- Numero domande ammesse alla fase di valutazione: **76**
- Risultati della valutazione:
A seguito della citata procedura di valutazione sono state pubblicate, con Decreto prot. n. 41546 del 7 agosto 2013, le graduatorie recanti l'elenco dei soggetti ammissibili a finanziamento. Sono risultate ammissibili al finanziamento **72 domande** corrispondenti ad una richiesta di finanziamento pari a **€ 155.809.000** (su un totale di € 253.500.000 di investimento complessivo), e per le quali sono previste circa **200 nuove assunzioni** under 35 a tempo indeterminato.

IL FONDO KYOTO PER LE SCUOLE

Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, all'articolo 9 recante *“interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici”* prevede lo stanziamento di 350 milioni a valere sul Fondo rotativo di Kyoto di cui al comma 1110 art. 1 Legge 296/2006.

Il decreto prevede la possibilità di concedere finanziamenti a tassi agevolati ai soggetti pubblici competenti ed ai Fondi immobiliari di Investimento, tramite la Cassa depositi e prestiti, nel limite di **350 milioni di euro**, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili pubblici destinati all'istruzione universitaria, all'istruzione scolastica, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli asili nido.

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91

- Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009. **(0,25%)**
- I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi **in deroga all'articolo 204** del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
- Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di **almeno due classi in un periodo massimo di 3 anni**.
- La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determinerà la revoca del finanziamento

Il Decreto attuativo

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, provvedono ad emanare il Decreto attuativo dell' art. 9 del DL 24 giugno 2014, n. 91.

Il decreto è stato firmato dai ministri concertanti (attualmente è stato trasmesso alla Corte dei Conti) e delinea le modalità operative di accesso al Fondo.

Nel decreto attuativo saranno individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato.

Tipologia di interventi previsti

Tipologia intervento	Durata massima finanziamento agevolato	Importo massimo finanziabile per singolo edificio
Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio l'audit e la diagnosi energetica	Massimo 10 anni	Per Edificio Euro 30.000,00
Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 1.000.000,00
Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 2.000.000,00

Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del decreto attuativo.

Criteri minimi degli interventi

Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

- i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di **almeno due classi** in un **periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori** di riqualificazione energetica; (miglioramento certificato da un organismo terzo)
- i progetti di intervento dovranno rispettare i **requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi** di cui al DM del 28 dicembre 2012 (**Conto Termico**);



- i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere **l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica**. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio;
- i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la **bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto**. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio

Come accedere al finanziamento

- La presentazione della domanda avverrà in via telematica, inviando una mail alla **casella PEC** all'indirizzo di posta indicato nel Decreto attuativo.
- Nel decreto attuativo verrà indicata la finestra temporale entro cui sarà possibile presentare le domande (nel caso di Kyoto 1 e Kyoto 2 è stata di 90 giorni)
- Il modulo di domanda e la relativa documentazione (parte integrante del decreto attuativo) dovranno essere **firmati digitalmente** ed inviati alla casella PEC.

Come accedere al finanziamento

- L'ammissione al finanziamento agevolato avverrà fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse, pari a **350 MLN di euro**.
- **Il criterio di valutazione delle domande è a sportello**, dunque farà fede la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata .
- Le domande di ammissione dovranno essere accompagnate dalla documentazione prevista. Tutte le dichiarazioni rilasciate sono rese nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (necessario allegare copia della C.I.).

Come accedere al finanziamento

L'istanza di accesso al finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- Diagnosi energetica degli immobili
- Certificazione energetica del plesso prima dell' intervento proposto

Tale documentazione dovrà essere rilasciata da un organismo tecnico terzo.

Documentazione da presentare

- La domanda di ammissione all'agevolazione allegata al Decreto attuativo
- Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 (allegare copia C.I.)
- Allegati tecnici

Il modulo di domanda

- Dati anagrafici ed identificativi del legale rappresentate del soggetto pubblico competente
- Identificazione del bene immobile destinatario dell'intervento (localizzazione, dati catastali, etc etc)
- Informazioni relative all'intervento (titolo, finanziamento richiesto, durata, breve descrizione dell'intervento)

Allegati tecnici

- Progetto (specificando se si tratta di progetto preliminare, definitivo, esecutivo)
- Tabella dei costi ammissibili (per singolo edificio qualora l'intervento lo preveda)
- Crono – programma
- Diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento

Le Dichiarazioni sostitutive (ex DPR 445/2000)

- Lista delle autorizzazioni conseguite e richieste
- Lista delle autorizzazioni già conseguite e/o da conseguire necessarie all'esercizio

La documentazione richiesta, compresa gli allegati e le DSAN, non può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda !!

Grazie per l'attenzione !

Roma, 17 novembre 2015

ORGANISMI INTEREDI



REGIONI "CONVERGENZA"



AUTORITÀ DI GESTIONE



Direzione generale
per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare

